



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 8454 / 2008 – Area II
M_ITPR_CRUTG

li, 28 aprile 2008

**AL SIGNOR PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI**

= CREMONA =

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA**

= LORO SEDI =

OGGETTO: Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 735 – Obblighi di pubblicità a carico di Comuni e Province.

In relazione alla previsione normativa indicata in oggetto – afferente l'obbligo di pubblicità degli incarichi di amministratore delle società indicate nei commi da 725 a 734 conferiti dai soci pubblici e dei relativi compensi – questa Sede ha interessato il Ministero dell'Interno in relazione ad alcune problematiche emerse in sede di applicazione.

Si è rilevato, in primo luogo, che la nomina di tali amministratori può avvenire direttamente da parte dei soci pubblici, ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, ovvero dall'assemblea dei soci, di cui agli articoli 2364 e 2383 del medesimo codice. In tale secondo caso il "conferimento" dell'incarico non è effettuato direttamente dal soggetto pubblico, bensì, in forma mediata, da propri rappresentanti i quali, assieme ad altri rappresentanti nominati da altri enti pubblici ovvero privati, compongono l'assemblea dei soci.

In tal senso anche uno specifico quesito del Comune di Crema, di cui alla nota n. 7127/86 del 20 marzo 2008.

In relazione a tale aspetto problematico, il Ministero dell'Interno ritiene che, indipendentemente dalle modalità di nomina, è sempre il socio pubblico a dovere assolvere gli oneri di pubblicità che la norma richiede, rispondendone in caso di omissione.

Tale soluzione scaturisce, oltreché dalla lettera della disposizione in argomento, dalla "ratio" della stessa, ravvisabile in una maggiore trasparenza e in un contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni locali attraverso un costante monitoraggio, fissato dalla norma a cadenza semestrale, delle risorse finanziarie impiegate in società partecipate e con particolare riguardo al



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

censimento degli oneri derivanti dai compensi attribuiti agli amministratori delle stesse.

Un altro aspetto sottoposto all'attenzione del predetto Ministero, attiene al termine entro il quale i soci pubblici devono ottemperare al precetto normativo.

Una prima opzione, improntata a maggiore rigore interpretativo tiene conto sia dell'efficacia immediatamente precettiva delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, sia del tenore letterale dell'art. 1, comma 735, ove testualmente si legge che *"gli incarichi di amministratore ... conferiti dai soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente"*.

Alla luce di tale impostazione, gli adempimenti pubblicitari avrebbero dovuto trovare attuazione già al momento dell'entrata in vigore della legge 296/2006 e, dunque, in data 1° gennaio 2007.

Una seconda opzione ermeneutica, ispirata al criterio di ragionevolezza e confortata da una lettura sistematica della disposizione, si fonda, invece, sul successivo capoverso, a mente del quale la *"pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale"*.

Pertanto, se l'obbligo pubblicitario prescritto dalla norma in esame deve essere attuato con periodicità semestrale, nulla vieta di ritenere che, una volta scaduto il primo semestre, i soci che risultino tuttora inottemperanti agli obblighi di cui trattasi sono comunque da ritenersi inadempienti e, per tale motivo, suscettibili di sanzione.

p. IL PREFETTO T. A.
IL VICE PREFETTO VICARIO
F.to (Giordano)

AG|